



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/37/B/7993

Roma, 17 giugno 2008

OGGETTO: Commissione paritetica del giorno 10 giugno 2008.
Trasmissione verbale.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= R O M A ==
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= R O M A ==
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= R O M A ==
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= R O M A ==
ALLA FSP-UGL	= R O M A ==
ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA - (CONSAP) - ITALIA SICURA (ANIP)	= R O M A ==
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS-ADP	= R O M A ==
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= R O M A ==

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del verbale della Commissione Paritetica del giorno 10 giugno 2008.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
A. Fazzanese

COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.06.08


PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p align="center">ASPETTATIVA</p> <p>L'art. 12, comma 3, del D.P.R. 170/07 stabilisce che il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Durante l'aspettativa, fino alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta al personale, salvo trattamento più favorevole, spettano gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera salvo ripetizione delle somme nelle ipotesi stabilite dalla disposizione medesima.</p> <p>Le OO.SS. richiedenti intendono ottenere un'interpretazione secondo la quale la norma va applicata anche nell'ipotesi in cui nei confronti del dipendente, per il quale non sia ancora intervenuta la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, sia stato adottato un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità ai servizi di Istituto.</p>	<p>La Commissione prende atto del parere n.0025846 del 5 giugno 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (consegnato a tutti i rappresentanti delle OO.SS.) che stabilisce che l'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 11.09.2007, n. 170, si applica esclusivamente al personale "giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale". La possibilità di una modifica della formulazione della norma sarà valutata in occasione della riapertura dei lavori per il rinnovo della parte normativa del contratto.</p>

ser *Filippo* *Carlo* *Roberto* *Antonio* *Roberto* *Roberto*

Carrolli *P. Luciani* *P. C...* *...* *...* *...*

COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.05.88

PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p align="center">BUONO PASTO</p> <p>La circolare 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994 stabilisce che il presupposto di legge per la consumazione gratuita del vitto presso una mensa dell'Amministrazione non ricorre se l'interessato può consumare i pasti presso il proprio domicilio in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21. Successivamente la circolare telegrafica 750.C.1/2362 del 7 aprile 1995 ha chiarito che la mensa obbligatoria può essere autorizzata, tra gli altri, al personale impiegato in servizi d'istituto con turni di servizio protratti per almeno un'ora dopo le ore 14 per il pasto meridiano ed almeno un'ora oltre le ore 19 per il pasto serale. Con successiva circolare del 24 aprile 1995 il Servizio Vetrovagliamento e Polizia ha chiarito che il beneficio in argomento può essere attribuito anche quando la protrazione si realizza per l'adempimento di attività che prevedono un intervallo tale da non consentire al dipendente di fruire del pasto al proprio domicilio. Ha titolo alla fruizione gratuita del vitto il personale che a causa dell'orario di inizio del turno di servizio, si trovi nella impossibilità di consumare il pasto al proprio domicilio. Il diritto alla mensa gratuita è stato riconosciuto in favore del personale impiegato nei turni continuativi con orario 13-19 e 19-24 e pertanto a tale personale, con circolare n. 750/C.1/4296 del 15 novembre 2001, è stato attribuito il diritto al buono pasto.</p> <p>La OO.SS. richiedenti ritengono che il beneficio del buono pasto sia riconosciuto anche al personale che presta servizio continuativo impiegato nel turno 14-22 ed al personale che presta servizio con orario 13/19 o 19/24 non inquadrato in un servizio articolato nelle 24 ore.</p>	<p>La Commissione conviene sull'opportunità di riconoscere il beneficio della fruizione gratuita del pasto anche al personale che svolge servizi continuativi articolati secondo il prospetto B allegato all'A.N.Q. vigente, limitatamente al quadrante orario 14/22.</p> <p>La Commissione, inoltre, ha ribadito che il beneficio della mensa obbligatoria spetta al personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24 anche in via occasionale.</p> <p>In tal senso il Servizio Vetrovagliamento provvederà a diramare istruzioni in merito.</p>



COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.05.08

PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p align="center">CONSUMAZIONE DEL PASTO DEL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI</p> <p>L'Amministrazione ha ritenuto di non decidere, ai fini del computo del servizio necessario per l'attribuzione dell'indennità di o.p., l'ora dedicata al pasto dal personale dei Reparti Mobili, in quanto l'indennità di o.p. fuori sede viene liquidata non solo per remunerare il rischio connesso all'espletamento di tali servizi, ma anche per ristorare il disagio del personale chiamato ad operare fuori dalla sede ordinaria di servizio. Tale indennità è corrisposta in misura unica a prescindere dalla durata del servizio; infatti l'art. 10 del D.P.R. 164/02 sancisce che il turno di servizio deve durare almeno quattro ore, nulla stabilendo in ordine alla durata massima del servizio medesimo.</p> <p>Le OO.SS richiedenti hanno chiesto di considerare il periodo di tempo dedicato al pasto come periodo utile ai fini della liquidazione del compenso per lavoro straordinario.</p>	<p>La Commissione ritiene che, per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi di O.P. fuori sede, l'ora dedicata al pasto deve considerarsi utile ai fini del computo delle ore da liquidare a titolo di compenso per lavoro straordinario. Ciò in quanto tale personale è in servizio sino al rientro nella sede di provenienza.</p> <p>Tale decisione è stata adottata a maggioranza dei presenti, con astensione del Presidente, ad esclusione dei rappresentanti della Direzione Centrale per le Risorse Umane, della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere che hanno espresso parere contrario.</p>

Della
spetti

Vice
Am

Alciani

Luigi
Luigi
Luigi

Luigi
Luigi
Luigi

Luigi
Luigi
Luigi

COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.05.88

PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p align="center">INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI MARCIA NEI SERVIZI COLLETTIVI</p> <p>L'art. 8 della legge 78/83 stabilisce tra l'altro che al personale spetta l'indennità supplementare di marcia limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, qualora il servizio sia svolto in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore. Per la Polizia di Stato tale norma, nata per il personale delle Forze Armate e poi estesa anche a quello delle Forze di Polizia, si applica solo con riferimento alle trasferite effettuate fuori dall'ordinaria sede di servizio per lo svolgimento delle esercitazioni di tiro. L'Amministrazione ha chiarito che qualora il servizio sia di durata inferiore alle 8 ore consecutive non è dovuta alcuna indennità. Ha precisato, inoltre, che il trattamento economico di missione non è cumulabile con l'indennità di marcia, se può sostituirla in presenza di un servizio collettivo. L'O.S. richiedente ha affermato che tale orientamento non è mai stato concertato precisando che gli "accordi sindacali" hanno solo stabilito la non cumulabilità dell'indennità supplementare di marcia con quella di o.p.</p>	<p>La Commissione, nel ribadire che l'indennità di marcia e l'indennità di missione non sono cumulabili, ha ravvisato la necessità di richiamare l'attenzione degli uffici territoriali sulla possibilità di attribuire il trattamento economico di missione al personale in servizio fuori sede al quale non possa essere corrisposta l'indennità di marcia per carenza di alcuni dei requisiti prescritti dalla legge. L'Amministrazione diramerà apposite direttive in tal senso.</p>

Alu.

IL RAPPRESENTANTE DEL CORPO RITIENE CHE LE DUE INDENNITA' SONO CUMULABILI!!!

Di...

Tommaso...

...

COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.06.08

PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p align="center">CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA'</p> <p>Le disposizioni patrizie prevedono che l'indennità di reperibilità è corrisposta, tra l'altro, al personale non reperibile che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, salvo che nella giornata ha già effettuato il previsto turno di servizio, sia che a vario titolo - sia libero dal servizio.</p> <p>L'O.S. richiedente sostiene che tale compenso deve essere corrisposto anche al personale al quale, durante l'orario di servizio, viene chiesto di prestare lavoro straordinario per sopravvenute esigenze, pur in presenza di interruzione tra il turno ordinario e quello straordinario.</p>	<p>La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario alla richiesta in quanto non coerente con la disciplina e le finalità dell'Istituto.</p>

Stella Capaldi
AL
Roberto
Luciano
2008
Renzo
Princal
2008

COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.06.08

PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p align="center">ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DI UN SERVIZIO DI O.P. IN DIFFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELL'A.N.Q.</p> <p>Le tipologie dei turni di servizio del personale della Polizia di Stato sono disciplinate dal titolo III dell'A.N.Q. che individua l'articolazione degli orari dei vari servizi al fine di favorirne la piena efficienza, tenendo conto delle diverse esigenze operative. Per i servizi di ordine pubblico l'Amministrazione, considerato che l'inizio ed il termine dell'evento è stabilito da terzi, adotta orari di servizio anche difformi da quelli indicati nell'A.N.Q., poiché l'art. 37 del D.P.R. 782/85 rimette all'esclusivo potere del Questore l'indicazione delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi.</p> <p>L'O.S. sindacale richiedente, invece, ritiene che i servizi di o.p., laddove possibile, devono essere organizzati nell'ambito degli orari di servizio indicati nell'A.N.Q. In caso contrario deve essere rispettata la prescrizione contenuta nell'art. 6, comma 3, dell'A.N.Q. che stabilisce che l'adozione di orari per periodi determinati e per l'esplicitamento di compiti esclusivamente operativi o investigativi non compresi nel testo di cui si tratta, deve essere assunta previa intesa con le segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q.</p>	<p>La Commissione concorda sulla necessità di rinviare la questione al tavolo di lavoro per la predisposizione del nuovo A.N.Q.</p> <p>L'Amministrazione, comunque, si impegna a richiamare l'attenzione dell'Autorità locale di P.S. al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 6, comma 3, del vigente A.N.Q. che prevede, in presenza di specifici presupposti, la possibilità di adottare orari non compresi nell'A.N.Q., previa intesa con le segreterie periferiche delle O.O.SS. firmatarie dello stesso.</p>

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: *del*
 - Middle left: *Alc.*
 - Middle: *Re*
 - Right side: *Tommaso Guarni Cordell*
 - Far right: *Stella*
 - Bottom right: *Chiliani*
 - Bottom center: *Prof. Pisp*
 - Bottom left: *del*

COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10.06.08

PROBLEMATICHE ALL'ORDINE DEL GIORNO	DECISIONI DELLA COMM. PARITETICA
<p>ACQUISIZIONE DEL FOGLIO FIRMA IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE PREVISTE DAL VIGENTE A.N.Q.</p> <p>Le disposizioni patrizie stabiliscono che per favorire l'azione di verifica della D.O.S.S., il dirigente dell'Ufficio deve fornire adeguate e documentate notizie sulle materie oggetto di confronto nell'obiettivo di consentire ai rappresentanti sindacali di giungere all'incontro in possesso delle necessarie informazioni. Qualora le documentate notizie non fossero ritenute soddisfacenti è consentito, nel corso dell'incontro, la visione degli ordini di servizio.</p> <p>L'O.S. richiedente ritiene che l'acquisizione di tali fogli sia necessaria per le verifiche sull'attuazione degli accordi contrattuali</p>	<p>La Commissione ritiene che, in occasione delle verifiche previste dal vigente A.N.Q., debba essere riconosciuto il diritto di accesso, anche mediante estrazione di copia, ai fogli firma giornalieri, subordinatamente all'emanazione di direttive finalizzate ad assicurare l'uniforme redazione dei documenti in questione da parte di tutti gli Uffici e Reparti dipendenti, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili.</p>

Tro
Della Spella
dei
Volpe
Giulio
P. Luciani
CEISP
Pinocchio
Re
Tommaso
Tommaso
Costa
Costa